

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 13**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Programma di utilizzo per l'anno 2001 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140

*(Parere ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 marzo 1999, n. 140)*


---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 18 giugno 2001)**

---



*Il Ministro*  
*delle Attività Produttive*  
2808



Roma, 18 GIU. 2001

Al Presidente del Senato  
della Repubblica  
Palazzo Madama

Al Presidente della Camera  
dei deputati  
Piazza Montecitorio

Roma

Oggetto: Richiesta di parere ai sensi dell' articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n.140.

In relazione allo svolgimento delle funzioni di elaborazione, analisi e studio nei settori delle attività produttive, l'articolo 3 della legge in oggetto ha autorizzato il Ministro delle Attività Produttive, già Ministro dell'Industria, del Commercio e dell' Artigianato, sentite le competenti Commissioni parlamentari, ad avvalersi di esperti o società specializzate, mediante appositi contratti. A tal fine è stato disposto, dallo stesso articolo, uno stanziamento annuo di 6 miliardi.

La legge di approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001 (Legge 23 Dicembre 2000 n.388 – Tabella 13) ha stanziato le suddette somme ripartendole tra il Centro di responsabilità "Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione" ed il Centro di responsabilità "Sviluppo Produttivo e Competitività" rispettivamente per le somme di 2 e 4 miliardi.

Per quanto riguarda le disponibilità iscritte al Centro di responsabilità "Sviluppo Produttivo e Competitività", sono finalizzate innanzitutto alle spese di funzionamento del nucleo di esperti per la politica industriale e della relativa struttura di supporto, nonché a quelle per gli esperti di alta qualificazione di cui all' articolo 2, comma 3, della citata legge 140/99 per il coordinamento degli interventi nei settori aeronautico ed elettronico di uso duale. Tali finalizzazioni costituiscono impegni di durata pluriennale.

Ulteriore finalizzazione di detta disponibilità, prevista dall'art. 37, comma 2 del D.Lgs n. 270/99, concerne l'acquisizione di consulenze specialistiche a supporto dell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza e di valutazione dei programmi di risanamento/ristrutturazione presentati dai commissari straordinari.

Le disponibilità stesse sono inoltre finalizzate all'elaborazione di analisi e studi nei settori delle attività produttive, da realizzare mediante contratti o convenzioni con esperti o società specializzate, con particolare riferimento alle problematiche relative allo sviluppo ed alla competitività dei settori industriali.

Quanto alla prima finalizzazione la disciplina del nucleo di esperti per la politica industriale è stata definita con i decreti del 18 settembre 2000 e 15 febbraio 2001 che si allegano in copia, limitando peraltro la relativa spesa, in fase di prima attuazione, a L. 870 milioni su base annua. In

vista del completamento della struttura del nucleo, che sarà composto da dieci esperti, si ritiene in dovere indicare in L. 1 miliardo la spesa complessiva per tale finalizzazione.

Per quanto riguarda la spesa per gli esperti di alta qualificazione per il coordinamento degli interventi nei settori aerospaziale e duale si ritiene che possa essere contenuta, per l'anno 2001, nei limiti di L. 200 milioni, atteso che il relativo regolamento, sul quale è stato già acquisito il parere favorevole del Consiglio di Stato, dovrà essere sottoposto al prescritto parere delle Commissioni parlamentari prima della sua emanazione.

Per le consulenze nell'ambito della vigilanza sulle procedure di amministrazione straordinaria si prevede possa essere utilizzata una somma non eccedente L. 200 milioni.

Con la rimanente disponibilità, pari a L. 2,6 miliardi, il centro di responsabilità "sviluppo produttivo e competitività", potrà attivare nell'anno 2001 elaborazioni, analisi e studi, sulla base di specifici indirizzi e priorità individuate dall'organo di indirizzo politico.

L'oggetto dei contratti o convenzioni da stipulare con esperti enti o società specializzate riguarderà, in ogni caso, studi e ricerche sia di tipo settoriale che fattoriale che incidano in prevalenza sullo sviluppo e la competitività dei comparti produttivi, secondo un piano organico e coordinato che tenga conto, con gli eventuali necessari approfondimenti che si rendessero necessari, delle aree di ricerca e degli studi compiuti con la disponibilità degli anni precedenti.

Per quanto riguarda il Centro di responsabilità "Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione", con la disponibilità di lire 2 miliardi si intendono attivare analisi e studi, avvalendosi di esperti o società specializzate, che fungano da supporto alle decisioni dell'organo politico, al fine di predisporre soluzioni normative, direttive e linee di azione nei settori di competenza del nuovo Dicastero delle Attività Produttive.

Sono state individuate otto aree di ricerca ritenute di rilevanza strategica e sulle quali questa Amministrazione intende concentrare l'attenzione:

1) Il primo ambito di ricerca avrà come oggetto il ruolo che il nuovo Ministero delle Attività Produttive dovrà svolgere come centro decisionale della politica industriale a livello nazionale. Il Decreto Legislativo 300/99, così come modificato dal D.L. 13 Giugno 2001 n.217, prevede l'istituzione del Ministero delle Attività produttive come risultato del trasferimento delle funzioni del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, del Ministero del Commercio con l'estero e del Dipartimento del turismo, con competenze nel settore della cooperazione, dell'agroindustria e delle politiche di coesione. La creazione di questa nuova sede di elaborazione e proposta delle politiche per le Attività produttive pone alcuni problemi preliminari di carattere organizzativo e strategico. Gli studi e le ricerche che si propone di commissionare in questo campo riguardano, pertanto, gli aspetti giuridici, amministrativi e organizzativi relativi alla completa realizzazione del progetto di riordino contenuto nel D.Lgs. 300/99, così come modificato dal D.L. 217/2001. Inoltre saranno necessari una serie di approfondimenti teorici sulle scelte in materia di politica industriale che conseguentemente il Ministero adotterà.

2) Oggetto della seconda area di ricerca saranno i nuovi orizzonti competitivi che si aprono alle imprese nei settori della new economy e delle nuove tecnologie, concentrando l'attenzione in particolare sulle cause del gap competitivo dell'Italia in questo settore rispetto agli altri Paesi industrializzati e sulle potenzialità di sviluppo che avranno le PMI utilizzando gli strumenti che la net economy mette a disposizione.

3) Altro campo di indagine sarà quello del sistema degli incentivi alle imprese, avendo come obiettivo il riordino dello stesso e partendo dall'analisi degli esiti che l'attuale normativa ha ottenuto in termini di nuovi investimenti e nuovi occupati e dalle nuove competenze acquisite al Ministero in materia di politiche di coesione e di incentivazione per le aree depresse.

4) La quarta area tematica di ricerca seguirà i temi delle privatizzazioni e delle liberalizzazioni nei servizi pubblici locali e nazionali, per indagare sulle modalità che permettano l'accelerazione di tali processi nell'ottica di un mercato che si va ampliando verso una dimensione europea.


5) Una ulteriore area di ricerca riguarderà il ruolo che dovranno svolgere le fonti energetiche rinnovabili e più in generale riguarderà il rapporto tra l'energia e l'ambiente nell'ambito degli obiettivi imposti dai protocolli internazionali sui temi ambientali ed energetici, valutandone l'efficacia e la realizzabilità.

6) La sesta area di ricerca seguirà i temi dell'industria aeronautica ed aerospaziale, del suo sviluppo nell'ottica dei nuovi accordi europei in cui è inserita l'industria nazionale di settore, ed alla luce della normativa relativa allo sviluppo del settore recentemente novellata proprio nell'ambito della stessa legge 140/99.

7) Una serie di studi inoltre interesseranno i settori del commercio e del turismo che sono stati oggetto di interventi legislativi di riforma di fondamentale importanza (D.Lgs.114/98 e l. 135/01) al fine di monitorarne gli effetti e valutare gli eventuali interventi che in fase di attuazione si rendessero necessari.

8) Infine l'ottava area di ricerca si occuperà dei temi legati agli interventi di carattere normativo e finanziario necessari nei casi di ristrutturazione aziendale.

In relazione a tutto quanto precede ed ai sensi dell' articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n.140, si sottopone al parere delle competenti Commissioni parlamentari il programma di massima sopra delineato ai fini dell'utilizzo dell'autorizzazione di spesa in questione per l'anno 2001.



Prof. Antonio Marzano

MODULARIO  
I.C.A. 40



Min. Industria Commercio e Artigianato  
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO  
22 SET. 2000  
N° ..... 3131

Mod. 26 A

CORTE DEI CONTI  
CONTROLLO ATTI MIN. INDUSTRIA,  
COMMERCIO ED ARTIGIANATO  
Prot. N. 369 Data 18 OTT. 2000

*Il Ministro  
dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato*

VISTO l'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, recante norme in materia di attività produttive, secondo cui il nucleo di esperti per la politica industriale di cui il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato è autorizzato ad avvalersi, deve essere dotato della necessaria struttura di supporto e disciplinato con apposito decreto anche in attuazione dei criteri direttivi e di quanto disposto dall' articolo 10 della legge 7 agosto 1985, n.428;

VISTO il citato articolo 10 della legge 7 agosto 1985, n.428, e l'articolo 15 della legge 15 marzo 1997, n.59, e il Decreto del Ministro del Tesoro su proposta del Direttore Generale del Tesoro e prevede che detti esperti restino in carica quattro anni e possano essere confermati per un periodo di un anno, presentare l'Amministrazione in riunioni nazionali e internazionali, adempiere a compiti specifici e, se appartenenti ad altre Amministrazioni o ad Enti Pubblici, essere posti di diritto nella posizione di fuori ruolo;

VISTO l' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, così come modificato dall' articolo 13, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n.59;

VISTO l' articolo 9, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n.220 così come modificato dall' articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 2000, n.116;

VISTO il Decreto Ministeriale 21 luglio 2000, registrato dalla Corte dei Conti in data 25 luglio- registro 001 Industria e Commercio, foglio 321- relativo all' individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dell' Industria, del Commercio e dell' Artigianato;

CONSIDERATA l'esigenza di costituire il nucleo di esperti per la politica industriale di cui all' articolo 3 della citata legge 140;

CONSIDERATO che il suddetto nucleo non costituisce un nuovo ufficio dirigenziale generale, né é parte degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, e pertanto non rientra fra i contenuti tipici dei regolamenti di organizzazione dei ministeri, bensì fra quelli dei provvedimenti rimessi all'ordinario potere di autorganizzazione dell'amministrazione.

CONSIDERATO altresì che il sopra richiamato articolo 3 della legge 140/1999, nel prevedere l'istituzione del nucleo in questione, rinvia ad un apposito decreto senza alcuna ulteriore specificazione e stabilisce già gli elementi fondamentali della disciplina di tale nucleo, mediante il predetto rinvio alle disposizioni di cui all' articolo 10 della legge 428/1985;

VISTO il parere espresso dalle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica rispettivamente in data 25 e 26 luglio 2000;

REG. ALLA CORTE DEI CONTI

15 NOV 2000

001 IND. e COMM. 364  
IL CONSIGLIERE DIRETTORE  
Dr. Alberto Cianciani

Decreta:


Art. 1

1. E' istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il Nucleo degli esperti per la politica industriale di cui all'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140. Il Nucleo è composto di 10 membri nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su proposta del titolare della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività; essi restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. I componenti del Nucleo eventualmente scelti fra dipendenti pubblici possono essere collocati in comando o nelle corrispondenti posizioni dei rispettivi ordinamenti.
2. Ai fini della necessaria attività di supporto al Nucleo di cui al comma 1, la relativa segreteria è curata dalla Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività - Ufficio B1 "Politiche industriali e settoriali"
3. Le spese di funzionamento del Nucleo e della segreteria, ivi compresi i compensi degli esperti, sono poste a carico dell'apposito stanziamento di cui al citato articolo 3 della legge n. 140 del 1999 e contenute entro i limiti dello stesso, tenuto conto altresì delle ulteriori finalità cui tale stanziamento è preordinato.
4. Con successivo decreto, adottato ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni, sono definite le direttive per l'attività del nucleo, ivi compresi i limiti dei relativi compensi ai fini della stipula dei conseguenti contratti di collaborazione coordinata e continuativa e le eventuali ulteriori disposizioni necessarie per il funzionamento del Nucleo. Su mandato del Ministro o, in relazione alla materia, su mandato del Direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività, i singoli esperti possono rappresentare l'Amministrazione in organismi nazionali ed internazionali ed adempiere a compiti specifici.

Art. 2


1. Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Ministro



Roma, 18 settembre 2000

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO  
PRESSO M.I.C.A.  
Annotato nel registro decreti al n. PIS  
Roma, il 18/09/2000  
IL DIRETTORE



Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato - Spese note n. del

MODULARIO  
I.C.A. 40



Min. Industria Commercio e Artigianato  
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO

Mod. 26 A

19 FEB. 2001

822

CORTE DEI CONTI  
UFFICIO DI CONTROLLO SUI MINISTERI  
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE  
MINISTERO INDUSTRIA, COMMERCIO  
E ARTIGIANATO  
20 MAR. 2001,  
Prot. n. 44

UFFICIO DI CONTROLLO SUI MINISTERI  
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE  
MINISTERO INDUSTRIA, COMMERCIO  
E ARTIGIANATO  
Reg. ALLA CORTE DEI CONTI  
MINISTERO INDUSTRIA, COMMERCIO  
E ARTIGIANATO  
Add. 19 APR. 2001

Reg. n. Fog. n. 44

CONSIGLIERE

(*Alberto Giacomin*)

VISTO l'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, recante norme in materia di attività produttive, secondo cui il Nucleo di esperti per la politica industriale, di cui il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato è autorizzato ad avvalersi, deve essere dotato della necessaria struttura di supporto e disciplinato con apposito decreto, anche in attuazione dei criteri direttivi e di quanto disposto dall'articolo 10 della legge 7 agosto 1985, n. 428;

VISTO il citato articolo 10 della legge 7 agosto 1985, n. 428, che istituisce presso la Direzione Generale del Tesoro il Consiglio degli esperti, composto di dieci membri, nominati con decreto del Ministro del Tesoro su proposta del Direttore Generale del Tesoro e prevede che detti esperti restino in carica quattro anni e possano essere confermati, possano rappresentare l'Amministrazione in riunioni nazionali e internazionali, adempiere a compiti specifici e, se appartenenti ad altre Amministrazioni o ad Enti pubblici, essere posti di diritto nella posizione di fuori ruolo;

CONSIDERATO altresì che il soprarichiamato art. 3 della legge 140/1999, nel prevedere l'istituzione del Nucleo in questione, rinvia ad un apposito decreto senza alcuna ulteriore specificazione e stabilisce già gli elementi fondamentali della disciplina di tale Nucleo, mediante il predetto rinvio alle disposizioni di cui all'art. 10 della legge n. 428/1985;

VISTO il parere espresso dalle competenti Commissioni Parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, rispettivamente in data 25 e 26 luglio 2000;

VISTO il Decreto Ministeriale in data 18 settembre 2000, registrato alla Corte dei Conti il 15 novembre 2000 (Registro 001, Industria e Commercio, foglio n. 364) con cui il predetto Nucleo è stato istituito, ed in particolare l'art. 1, comma 4, del predetto decreto secondo cui "con successivo decreto, adottato ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni, sono definite le



*Il Ministro  
dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato*

direttive per l'attività del Nucleo, ivi compresi i limiti dei relativi compensi ai fini della stipula dei conseguenti contratti di collaborazione coordinata e continuativa e le eventuali ulteriori disposizioni necessarie per il funzionamento del Nucleo”;

TENUTO conto che nella richiesta su cui sono stati acquisiti i predetti favorevoli pareri parlamentari l'onere complessivo di funzionamento del Nucleo previsto per il periodo dal mese di settembre 2000, con data non indicata e ipotizzabile al 15 di tale mese, alla fine dell'esercizio 2000, era indicato in lire 250.000.000, e che tale importo, proiettato su base annua ammonta a circa 870 milioni di lire;

TENUTO conto delle indicazioni contenute nel foglio di rilievo a vucto n. 28 del 15 novembre 2000, con cui il citato decreto ministeriale 18 settembre 2000 è stato restituito registrato dal competente Ufficio di controllo della Corte dei Conti e ritenuta la necessità di conformarsi a tali indicazioni;

VISTO l'articolo 14 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

**DECRETA**

**Articolo 1  
(Compiti)**

1. Al Nucleo di esperti di cui all'articolo 3 della legge 11 maggio 1999 n. 140 sono assegnati compiti di elaborazione, di analisi e di studio nei settori delle attività produttive in linea con gli obiettivi, le priorità, i piani ed i programmi fissati annualmente dal Ministro nella direttiva generale sull'attività amministrativa di cui agli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.





*Il Ministro  
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato*

2. Il Nucleo può essere altresì incaricato dal Direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività, anche in connessione con iniziative di confronto o di concertazione con le associazioni di categoria e sindacali e con le pubbliche amministrazioni interessate, di individuare specifiche problematiche relative ad:  
• di debolezza esistenti in settori delle attività produttive, di elaborare linee grammatiche e progetti di fattibilità per la razionalizzazione e/o ristrutturazione di comparti merceologici, di valutare programmi di risanamento di imprese in amministrazione straordinaria.

Articolo 2  
(Trattamento economico)

Direttore generale della Direzione generale per lo Sviluppo Produttivo e la competitività può assumere impegni e stipulare contratti relativamente ai compensi dei componenti del Nucleo degli esperti di politica industriale di cui in materia e per le altre eventuali spese di funzionamento del medesimo Nucleo, limite annuo di lire 870.000.000, graduando conseguentemente il numero di incarichi e contratti a tempo pieno ed il numero di giornate di impegno previsto per gli incarichi e contratti a tempo parziale.

2. I compensi dei componenti del Nucleo sono determinati tenendo conto della qualificazione professionale posseduta e dell'entità dell'impegno richiesto, secondo i seguenti parametri:
  - esperti senior a tempo pieno: importo massimo annuo di 150 milioni di lire lordi;
  - esperti junior a tempo pieno: importo massimo annuo di 80 milioni di lire lordi;



*Il Ministro  
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato*

- esperti senior a tempo parziale: importo forfetario massimo per giornata di impegno lire 1.000.000 lordo;
- esperti junior a tempo parziale: importo forfetario massimo per giornata di impegno lire 500.000 lordo;

I compensi del coordinatore responsabile del Nucleo possono essere aumentati del 10%.

3. I compensi di cui al comma 2 possono essere corrisposti in rate mensili posticipate.
4. I compensi possono essere rideterminati nel corso dell'incarico di componente del Nucleo in funzione di modifiche dell'impegno da tempo pieno a tempo parziale e viceversa.
5. Per gli incarichi di missione conferiti ai componenti del nucleo fuori della sede del Ministero è corrisposto il trattamento economico spettante ai dirigenti dello Stato.
6. Per i componenti eventualmente provenienti da pubbliche Amministrazioni, i compensi di cui al comma 2 sono determinati e corrisposti compatibilmente con le norme dell'ordinamento di provenienza ad esse applicabili e, in particolare, con le eventuali disposizioni relative all'omnicomprensività del trattamento economico. Per gli esperti estranei all'Amministrazione, i compensi possono essere determinati nel contesto dei relativi contratti individuali stipulati in forma di collaborazione coordinata e continuativa ovvero nelle altre forme contrattuali compatibili con la posizione professionale, assicurativa e fiscale posseduta.
7. Ai fini della necessaria attività di supporto al Nucleo di cui al comma 1, e sempre nei limiti della somma di cui al medesimo comma 1, la Direzione Generale per lo Sviluppo Produttivo e la Competitività - Ufficio B1 "Politiche industriali e settoriali", che cura l'attività di segreteria, può ricorrere, ai sensi dell'articolo 36



*Il Ministro  
dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato*

del testo vigente del decreto legislativo n. 29/1993, alla stipula di contratti di lavoro temporaneo, secondo la disciplina della legge n. 197/1997 e successive modificazioni, e nel rispetto delle disposizioni al riguardo contenute nei contratti collettivi di lavoro, per i momenti di punta dell'attività di supporto e per le altre specifiche esigenze consentite che non possano essere soddisfatte ricorrendo unicamente al personale in servizio.

Articolo 3  
(Funzionamento)

1. Il Nucleo opera collegialmente, per sottogruppi o per prestazioni individuali, con il coordinamento del componente individuato come responsabile del nucleo stesso nel provvedimento di nomina, a seconda delle esigenze e delle indicazioni del Ministro e delle richieste del Direttore Generale competente.
2. I singoli componenti del Nucleo possono essere incaricati dal Ministro o dal Direttore generale dello sviluppo produttivo e la competitività di rappresentare l'Amministrazione in manifestazioni, convegni, conferenze o di adempiere a specifici compiti di rappresentanza in organismi nazionali ed internazionali per gli aspetti relativi alla politica industriale.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per quanto di competenza.

Roma, li 15 FEB. 2001

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO  
PRESSO M.I.C.A.  
Annotato nel registro decreti al n. 51  
Roma, il 15 FEB 2001  
IL DIRETTORE

*Autoretti*

IL MINISTRO  
(Enrico Letta)

*Enrico Letta*

*SPM*